

DISCIPLINARE DI GARA

***GARA SOPRA SOGLIA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO
DEI SERVIZI DI PORTINERIA- CUSTOMER CARE, GUARDIANIA, SORVEGLIANZA E
VIGILANZA***

DEL CENTRO AGROALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. DI PARMA

.....

(CIG: 9027167DDB)

Responsabile Unico del Procedimento: Magagnoli Giulietta

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: telematica ai sensi dell'art. 40 del Codice.

BANDO DI GARA INVIATO ALLA G.U.U.E. il 16/12/2021 e alla G.U.R.I.: il 22/12/2021



Sommario

1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA.....	2
1.2 PROCEDURA.....	3
1.3 FIRMA DIGITALE.....	3
1.4 ASSISTENZA TECNICA – CALL CENTER.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2 CHIARIMENTI.....	5
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4. DURATA DELL'APPALTO.....	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	7
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA e DEFINITIVA.....	15
11. SOPRALLUOGO.....	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - FIRMATA DIGITALMENTE (MOD. ALLEGATO A1).....	28
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – FIRMATO DIGITALMENTE (ALL. DGUE).....	30



15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	33
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.....	33
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	36
15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	39
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA.....	42
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA.....	43
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	44
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	44
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA.....	45
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	45
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	46
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	46
21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	47
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	48
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	52
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	52
Allegati.....	53



Si premette che sono indicati in carattere azzurro i riferimenti di immediata pertinenza rispetto alla procedura telematica.

1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura di gara è svolta, come previsto dagli artt. 40 e 52 del Codice, mediante apposito sistema informatico (di seguito "**Piattaforma telematica**"), conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito: CAD) e alle pertinenti norme del Codice.

La componente della Piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici è di seguito indicata anche come "**Portale appalti**".

E' possibile accedere alla presente procedura, digitando nell'apposito campo del motore di ricerca il numero CIG: 9027167DDB dal portale Sater

Nell'ambito del "**Portale appalti**" è consultabile la documentazione contenente le informazioni sulla procedura telematica, le quali fanno parte integrante della lex specialis.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, è preliminarmente necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale valida** del soggetto/dei soggetti che sottoscrive/sottoscrivono l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni allegate, l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- essere in possesso di una **casella di posta elettronica certificata (PEC)** per gli operatori stabiliti in Italia, **o E-MAIL** per gli operatori non stabiliti in Italia, da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione;

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio è l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara e che dovranno essere inseriti nell'apposito campo (indicato dal sistema in fase di invio dell'offerta) il codice fiscale e la PEC sia del mandatario che del/dei mandante/i inseriscano;

Pag. 4 di 56



- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo è l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione.

1.2 PROCEDURA

Il **tempo del Sistema** è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la Piattaforma medesima e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata della Piattaforma. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

1.3 FIRMA DIGITALE

Si segnala la necessità di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, nonché degli altri operatori economici eventualmente tenuti a sottoscrivere l'offerta e/o altre dichiarazioni in essa contenute, una **firma digitale** generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una **firma elettronica qualificata** e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del regolamento (UE) N. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.2014 e dell'art. 29 del C.A.D di cui al D.Lgs. 82/2005.

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di

Pag. 5 di 56



aggiudicazione, **verranno considerati come carenti di sottoscrizione** qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

1.4 ASSISTENZA TECNICA – CALL CENTER

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte possono rivolgersi al servizio di assistenza tecnica di Sater

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
 - **A1-bis Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo;**
 - A2 Dichiarazioni integrative;
 - A3 Dichiarazione sostitutiva;
 - A4 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
 - A5 Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - A6 Attestazione di Avalimento;
 - A7 Modello di Offerta economica;
 - A8 Scheda SVO
- 3) Capitolato Speciale e relativi allegati:
 - Allegato 1: Regolamento CAL
 - Allegato 2: Planimetrie CAL
Planimetria CAL (2.1) e Planimetria CAL con dettaglio telecamere (2.2)
 - Allegato 3: DUVRI
 - Allegato 4: Lista dei servizi

La disponibilità dei documenti e degli atti di gara nel Portale Appalti nonché sul Portale Amministrazione Trasparente determina la piena conoscibilità degli stessi e, quindi, il doveroso rispetto delle clausole ivi contenute da parte degli operatori economici, non potendo essere considerato il mancato caricamento dei medesimi file nell'ambito

Pag. 6 di 56



dell'Area riservata del Portale appalti quale causa di errore scusabile per eventuali omissioni documentali.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **a mezzo PEC** all'indirizzo **calparma@pec.collabra.it** **entro e non oltre dodici giorni liberi (senza contare dies a quo e dies ad quem) prima della scadenza.**

Non sono, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte **a tutte le richieste** presentate in tempo utile vengono fornite, **a mezzo PEC**, almeno cinque **giorni liberi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di **chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali** in merito alla presente procedura saranno, **inoltre, pubblicate in forma anonima sul Portale Amministrazione Trasparente.** Si forniranno esclusivamente chiarimenti di natura procedurale, **non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o interpretazioni delle norme di legge**, né a **quesiti** concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'**AVCPASS**, da risolvere attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Costituisce un onere dei concorrenti esaminare il contenuto delle risposte pubblicate, rimanendo la Stazione appaltante dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

Tutte le richieste e le relative risposte si daranno per conosciute da tutti i concorrenti che presenteranno offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, **all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica, l'indirizzo PEC** o, solo per gli operatori non stabiliti in Italia, **l'indirizzo di posta elettronica**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.



Salvo quanto diversamente disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti [all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica](#), oppure utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal **Portale Appalti**.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo dell'indirizzo PEC o, per gli operatori non stabiliti in Italia, di posta elettronica, devono essere **tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC indicato**; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capofila/consorzio [all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica](#) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o in qualsiasi modo riuniti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di **avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di **subappalto**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattandosi di singolo ed unitario intervento, inerente all'intero mercato, esso non è ulteriormente frazionabile senza che si generino inutili inefficienze, connesse all'aggravio di costi e alla presenza in mercato di più operatori.

L'importo complessivo presunto a base di gara e soggetto a ribasso è di € 212.391,12 (duecentododicitrecentonovantauno/12) non imponibile IVA ex co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72, al netto degli oneri di sicurezza predeterminati dall'Amministrazione e non soggetti a ribasso, per euro 430.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari a **€ 16,36** (sedici/36).



Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. DURATA DELL'APPALTO

I lavori oggetto dell'appalto devono essere eseguiti nel termine massimo complessivo di cui all'art. 13 del Capitolato, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. Si tratta di una durata di anni 3. A totale discrezionalità del CAL potrà essere prorogata di un anno.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche non stabiliti in Italia, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione **sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato**; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ultimo periodo, del Codice, l'affidamento delle prestazioni da parte dei **consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati **non costituisce subappalto**.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, primo periodo, del Codice, laddove i **consorzi stabili** di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguano le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara, ciò **non costituisce subappalto**, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le **aggregazioni tra imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,



l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. b, e 110, comma 4, del Codice, l'impresa in concordato preventivo può concorrere, alle condizioni indicate dalla stessa disposizione normativa, anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, che abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi della lett. m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice, in tal caso **saranno esclusi** sia l'operatore economico controllante sia gli operatori economici controllati, nonché i raggruppamenti temporanei ed i consorzi stabili ai quali tali operatori economici



eventualmente partecipino, salvo che l'operatore economico non dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul proprio comportamento nell'ambito della gara.

Al successivo **art. 7** sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4, penultimo periodo, del Codice, l'operatore economico è **escluso dalla gara** se non ha ottemperato agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati; tuttavia, **non si procede all'esclusione** quando l'operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali, purché il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima del termine per la presentazione delle domande, ovvero essendosi comunque integralmente estinto il debito tributario o previdenziale, con perfezionamento dell'estinzione prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono **trasmessi mediante AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice. Ove non siano trasmessi con tale modalità la stazione appaltante procede comunque all'acquisizione



Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso - ai sensi dell'art. 84 del Codice – dei seguenti requisiti

- Capacità professionale e tecnica
 - o Iscrizione alla camera di commercio
 - o Certificazione del sistema di gestione ai sensi della UNI EN ISO 9001:2015 o successiva ovvero di documentazione equivalente
 - o Certificazione inerente alla responsabilità sociale SA 8000 o equivalente
- In caso di partecipazione di RTI tali requisiti dovranno essere posseduti almeno dall'Impresa Capogruppo-Mandataria e nel caso di partecipazione di Consorzi potranno essere posseduti dal Consorzio e/o dalla Consorziata esecutrice.
- Capacità economica
 - o copia di idonea referenza bancaria, di almeno un istituto di credito, autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 353/90 e sss.mm.ii., attestante la capacità economica e finanziaria dell'Impresa concorrente.

In caso di partecipazione in RTI, ancorché non costituito, e di partecipazione di un Consorzio ordinario si richiede che sia l'Impresa Capogruppo-Mandataria sia ciascuna impresa mandante forniscano idonea referenza bancaria di almeno un istituto di credito, ciascuna attestante la capacità economica e finanziaria dell'impresa stessa.



E' ammesso l'avvalimento ai sensi di quanto previsto dal successivo **art. 8, tranne che per l'iscrizione alla Camera di commercio.**

Ai sensi dell'art. 59, co. 4, del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Il concorrente deve specificare il possesso di tale requisito nel DGUE.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Si precisa che l'istituto dell'avvalimento è idoneo a produrre un beneficio solo con riguardo a tali requisiti dell'operatore economico, ma non per acquisire elementi rilevanti in relazione ai criteri di valutazione dell'Offerta tecnica.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e, in particolare l'impegno dell'ausiliaria ad eseguire i lavori oggetto del presente affidamento con le risorse e l'organizzazione aziendale che le hanno consentito di acquisire il requisito esperienziale oggetto di avvalimento e messo a disposizione dell'ausiliata, indicando in modo determinato e specifico nel contratto di avvalimento l'elenco del personale/mezzi/attrezzature/tecnologie dell'ausiliaria dedicati specificamente al lavoro oggetto del presente appalto.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



Ai sensi del co. 9 dell'art. 89 del Codice, il RUP accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che l'aggiudicatario utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, **pena la risoluzione del contratto di appalto**.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che, in caso di **raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti**, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente Disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzio.

Anche in tale caso **deve essere prodotto il contratto di avvalimento** di cui all'art. 89, co. 1, del Codice, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede **tramite PEC**, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo



per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo **nel limite massimo del 50%** dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, co. 53, della Legge 90/2012, dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede *oppure* devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si precisa che è consentito il subappalto al concorrente che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto principale e che non sia risultato aggiudicatario.



10. GARANZIA PROVVISORIA e DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

In questo caso deve essere caricata a sistema copia scansionata dell'originale analogico del titolo firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico*.



b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento presso **EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO IT 110070721270200000412430** intestato a **Cal Parma** precisando come **causale** che trattasi di garanzia provvisoria ed indicando il CIG (codice identificativo della gara) e l'oggetto dell'appalto;

In questo caso è sufficiente caricare a sistema la copia scansionata della ricevuta bancaria di deposito della somma o, in caso di bonifico, la ricevuta di avvenuto pagamento del bonifico, con gli estremi del TRN (Transaction Reference Number) a certificazione dell'avvenuto trasferimento di fondi, firmate digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale.

c. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice, agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

La fideiussione bancaria o assicurativa deve:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;



- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti **non ancora costituito**, la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che faranno parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- 4) avere validità per **centoottanta** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **centoottanta** giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** alternativamente in una delle seguenti forme:

- in caso di garanzia nativa digitale (documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del C.A.D.): file firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- in caso di garanzia nativa analogica: copia scansionata dell'originale analogico secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del C.A.D. In tal caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del C.A.D..).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 o in base alla migrazione dallo standard BS OHSAS 18001 alla norma ISO 45001.

In questi casi è sufficiente caricare a sistema copia per immagine su supporto informatico delle certificazioni possedute, anche se non firmate digitalmente, oppure una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni, indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In alternativa, la dichiarazione può essere resa anche compilando la relativa parte del DGUE



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il **possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice **solo se tutte** le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, **solo se** la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è svincolata dalla Stazione appaltante ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto.



11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà svolgersi, per ragioni organizzative, **entro e non oltre dieci giorni** dalla data di scadenza del bando di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite funzione messaggistica del portale SATER e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail e PEC cui indirizzare la convocazione; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante e data e luogo sono comunicati con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità;
- dipendente, in possesso del documento di identità, munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso, in possesso del documento di identità, munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione da caricare a sistema nell'apposita sezione dedicata alla Documentazione Amministrativa.



Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziandi o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, **rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto**, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla **esclusione dalla gara**.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€20** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione *"contributi in sede di gara"* e allegano ai documenti di gara **copia**



per immagine su supporto informatico della ricevuta, che può essere caricata sul Portale senza sottoscrizione digitale.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento anche mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata **esclusivamente in modalità telematica**, così come previsto dall'art. 40 del Codice. Non saranno ammesse offerte pervenute in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata PEC.

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente l'offerta e tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà **pervenire esclusivamente tramite il Portale appalti della Stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il termine indicato in bando** ovvero entro le ore **12.00 del 14 Marzo 2022**.

La Piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("Fine ricezione offerte"); non è possibile, dunque, la presentazione di offerte tardive, da **escludere** comunque, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, in quanto irregolari.

Nel proseguo si utilizzerà il termine "BUSTA" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico, trattandosi di una procedura telematica.

In particolare, il Sistema prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "Buste" telematiche (c.d. **Plico telematico**):



- **Busta telematica “A - Documentazione amministrativa”**, il cui contenuto è indicato al successivo **art.15**;
- **Busta telematica “B - Offerta tecnica”**, il cui contenuto è indicato al successivo **art. 16**;
- **Busta telematica “C - Offerta economica”**, il cui contenuto è indicato al successivo **art. 17**.

Il Sistema è strutturato in maniera tale che la Stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà *“aprire”* le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente *“aprire”* e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed *“aprire”* e controllare quest'ultima prima di *“aprire”* la busta economica.

Quindi con l'espressione *“aprire le buste”*, trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella *“busta”* stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

È responsabilità e rimane ad esclusivo rischio degli operatori economici, in ogni caso, il caricamento e l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara. Il **tempo di caricamento del Plico telematico** può variare in ragione della dimensione dei documenti e delle capacità di trasmissione dati del concorrente e delle linee utilizzate e, a tal riguardo, non saranno accettate offerte che, alla scadenza del termine per la loro presentazione, non siano state completamente caricate ed inoltrate definitivamente.

Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con adeguato anticipo rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine.

Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta **a causa di un malfunzionamento della Piattaforma telematica** dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato **almeno un giorno lavorativo** precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli *“screenshot”* delle schermate di segnalazione di errori).

Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla Stazione appaltante che, relativamente alla presente procedura,



ha fissato termini per la presentazione delle offerte superiori al numero di giorni minimi previsti dall'art. 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico trasmesso, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste telematiche presenti all'interno del plico medesimo, ma è **possibile** per l'operatore economico dopo l'invio, e purché i termini di scadenza per la presentazione dell'offerta non siano ancora superati, **pena l'irricevibilità, procedere esclusivamente all'annullamento dell'offerta e del plico telematico già inviati e alla ripresentazione integrale dell'offerta con altro plico telematico.**

Procedendo con questa operazione, l'offerta precedente inviata viene eliminata dal sistema e, quindi, non è possibile recuperarne alcun dato.; pertanto, qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e, pertanto, si intenderanno come **non presentate.**

Saranno escluse, inoltre, le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti.

L'indicazione della propria offerta economica o di elementi concernenti il prezzo nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa o della "busta" C contenente l'offerta tecnica costituirà **causa di esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. La presenza all'interno delle buste telematiche di documenti che non risultano visualizzabili **rimane di esclusiva responsabilità dei concorrenti** che sono tenuti, prima dell'inoltro dell'offerta, alla verifica della loro integrità.

Gli operatori economici, al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti, devono rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli files che per l'insieme dei files relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso. In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.



Le dichiarazioni sono preferibilmente redatte sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante e allegati al presente disciplinare, messi a disposizione sul Portale Amministrazione Trasparente in corrispondenza della presente procedura.

Qualora alcune dichiarazioni richieste ai sensi del presente Disciplinare non siano presenti nei modelli già predisposti dalla Stazione appaltante, le stesse dovranno essere predisposte autonomamente dal concorrente secondo i contenuti e le modalità di volta in volta indicate nel presente Disciplinare.

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni in appositi parametri denominati "*Ulteriore documentazione*".

Si precisa, inoltre, che, ad eccezione dell'indirizzo PEC, le informazioni ed i dati che saranno considerati ai fini della presente procedura sono unicamente quelle presenti nella documentazione caricata nelle tre buste telematiche e non quelli inseriti sulla piattaforma telematica nel portale appalti in fase di registrazione o di invio dell'offerta (si veda successivo **art. 15**).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, **sottoscritte digitalmente**, si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive, **sottoscritte digitalmente**, sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e il PASSOE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica (compresa la Lista dei servizi, allegato n. 4 al Capitolato Speciale, compilata dal concorrente) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale, avente tutte caratteristiche prescritte al precedente **punto 1.3**.**

Non necessita della produzione di copia di un documento identità.

Relativamente alla presente procedura, condotta tramite una piattaforma telematica, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del



C.A.D., **non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansionata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

La documentazione, ove non richiesta espressamente **in originale** (*documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del CAD sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari*), può essere prodotta in **copia autentica** (*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del CAD In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del CAD) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del CAD)*) o in **copia conforme** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 (*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, con allegazione o sovrascrittura di dichiarazione di conformità all'originale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, il tutto sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico*). Ove non diversamente specificato è ammessa la **copia semplice** (*copia per immagine su supporto informatico di documento analogico - scansione di documento cartaceo*).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Si procederà, invece, all'**esclusione** del concorrente in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nelle buste B e C.



L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- **l'omessa o incompleta nonché irregolare** presentazione delle **dichiarazioni** sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, **ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- la **mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento** può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano



preesistenti e comprovabili **con documenti di data certa** anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se **preesistenti e comprovabili con documenti di data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Si precisa che per **data certa**, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile o con firma autenticata dal notaio, data asseverata nel documento informatico con marcatura temporale.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un **termine perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - FIRMATA DIGITALMENTE (MOD. ALLEGATO A1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse”, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In seguito, si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

In caso di raggruppamenti di imprese, l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento.

Il bollo potrà esser pagato alternativamente mediante modello F23 oppure con contrassegno telematico. Stante la modalità esclusivamente telematica di presentazione dell'offerta per la presente procedura, i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del DPR 672/1972.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio ordinario, consorzio stabile RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, PEC) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica nella Domanda di partecipazione il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorzio/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



La domanda di partecipazione è sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi, in base a quanto prescritto al punto 1.3 delle premesse, oltre che dal concorrente singolo:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di GEIE, dal soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza del GEIE, la cui titolarità deve essere dimostrata allegando la necessaria documentazione probatoria;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio medesimo.



In caso di **sottoscrizione da parte di un procuratore** si richiede di **allegare una copia della procura**.

In caso di partecipazione associata, ciascun operatore economico (mandatario/mandante; capofila/consorzata) compila e **sottoscrive digitalmente** il modello di cui **all'Allegato A4: "Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati"** da allegare alla Domanda di partecipazione, con cui tra l'altro dichiara di aver sottoscritto/assume l'impegno a sottoscrivere il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria/capofila.

Il concorrente e ciascun operatore economico, ivi inclusi i singoli consorziati indicati per l'esecuzione della prestazione da parte del consorzio concorrente o i singoli operatori costituenti il raggruppamento, compilano e **sottoscrivono digitalmente**, inoltre, il modello di cui **all'Allegato A2: "Dichiarazioni integrative"**, da allegare alla Domanda di partecipazione.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – FIRMATO DIGITALMENTE (ALL. DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, come da indicazioni fornite dallo stesso d.m., secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, **mediante caricamento sul Portale**:

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI e dichiarazioni integrative **sottoscritte digitalmente** dall'ausiliaria;



- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, [sottoscritta digitalmente](#) dal legale rappresentante dell'**ausiliaria**, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice [sottoscritta digitalmente](#) dal legale rappresentante dell'**ausiliaria**, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare

Si richiama il Comunicato del Presidente A.N.AC. del 08.11.2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80.

Il concorrente dichiara, inoltre, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; allo scopo compilando il DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti previsti

Parte VI – Dichiarazioni finali



Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dai legali rappresentanti/procuratori di tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dal legale rappresentante/procuratore dell'organo comune, ove presente e dai legali rappresentanti/procuratori di tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante/procuratore del consorzio e dai legali rappresentanti/procuratori dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese ausiliarie;
- nel caso di subappalto dai legali rappresentanti/ procuratori di tutte le imprese subappaltatrici;
- con riferimento alle sole dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, dai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, laddove le stesse non siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice deve essere dichiarata anche con riferimento al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura.



15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta nonché se le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice relative agli stessi, siano rese dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico anche per conto degli stessi oppure in proprio da ogni soggetto interessato, utilizzando l'apposita sezione del DGUE (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si rimanda a quanto disposto con Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017);
2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Patto di integrità di cui alla delibera RER 966 del 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, **pena la risoluzione del contratto**;
3. [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché del Regolamento (CE);
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.
7. accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
8. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

Pag. 36 di 56



- a) di tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi e la stima incidenza manodopera;
- b) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 9.** dichiara di avere la disponibilità - per tutta la durata dell'Appalto - della manodopera e dei mezzi d'opera necessari ed idonei all'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, in completa efficienza con tutti i necessari documenti, autorizzazione e permessi in regola ed in corso di validità, ed in ogni modo e momento pronti all'uso ed all'impiego su richiesta della stazione appaltante anche nel caso in cui quest'ultima disponga l'immediata consegna dei lavori, impegnandosi, qualora aggiudicatario, ad integrare prontamente tutti i mezzi con altri idonei ed in perfetta efficienza, se il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo ritenesse necessario;
- 10.** dichiara di aver preso visione del DUVRI (allegato 3 al Capitolato Speciale) e di tutti gli apprestamenti previsti per la sicurezza dei luoghi di esecuzione, di cui alla documentazione di progetto, e di essere a conoscenza degli obblighi. previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 1 (cd. "TU Sicurezza);
- 11.** dichiara di aver preso visione dei luoghi - a ciò accompagnato da un tecnico della Stazione Appaltante - oppure allega [copia per immagine su supporto informatico](#) del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 12. autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza** la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
- 13.** Tale dichiarazione di diniego all'autorizzazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, fermo restando che ai sensi



del comma 6 dello stesso art. 53 l'accesso potrà essere comunque consentito ai fini della difesa in giudizio degli interessi dell'istante;

14. attesta di essere informato che l'accesso, l'utilizzo della Piattaforma telematica e la partecipazione alla presente procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, nonché delle *Regole di utilizzo della piattaforma telematica* e di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Portale Appalti o le comunicazioni attraverso la Piattaforma telematica.

15. Per gli operatori economici ammessi sia al concordato preventivo c.d. "liquidatorio" sia al concordato con continuità aziendale, di cui rispettivamente agli art. 160 e ss. e art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

indica ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, con l'indicazione del Giudice delegato dal Tribunale che li ha rilasciati, nonché l'attestazione di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da **professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) dello stesso r.d. n. 267/42 (da allegare alla documentazione di gara nella Busta telematica A), e dichiara, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. b, e 110, comma 4, del Codice, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, come previsto dall'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.;

- nel caso di **raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti** il modello **Allegato A1** deve essere **sottoscritto digitalmente** dall'operatore economico mandatario/capogruppo. Ciascun operatore economico raggruppato/consorziato deve, inoltre, compilare e sottoscrivere **digitalmente il modello Allegato A4** e un proprio **modello Allegato A2**;

- nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, il **modello Allegato A1** deve essere **sottoscritto digitalmente** dal consorzio stabile. Il consorzio stabile stesso e ciascun consorziato indicato per l'esecuzione della prestazione devono compilare e **sottoscrivere digitalmente** un proprio **modello Allegato A2**.



15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, **mediante caricamento**:

- **la procura**, in caso di sottoscrizione di procuratore, e dunque **alternativamente**:

i. **in caso di procura nativa analogica** (cioè formata in origine su supporto cartaceo), copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure**, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. **ovvero, in caso di procura nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente **firmato digitalmente**. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il PASSOE deve essere **sottoscritto digitalmente** da un legale rappresentante di ogni operatore economico componente il costituendo raggruppamento. In caso di consorzio stabile il PASSOE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ogni operatore economico consorziato indicato per l'esecuzione dei lavori; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**;

In alternativa, potrà essere prodotta copia per immagine su supporto informatico del PASSOE nativo analogico, senza necessità di sottoscrizione digitale dei soggetti sopra indicati, se i DGUE sopra descritti contengano già le firme olografe dei legali rappresentanti.

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, da prodursi con le modalità precisate sopra;

[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice]:



- copia per immagine su supporto informatico dell'originale della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, anche senza sottoscrizione digitale;

- [in caso di avalimento]: i. **in caso di contratto di avalimento nativo analogico (cioè formato in origine su supporto cartaceo)**, copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e dell'operatore economico concorrente ausiliato oppure**, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, **corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale** a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

ii. **ovvero, in caso di contratto di avalimento nativo digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente.

[Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo c.d. "liquidatorio" o al concordato con continuità aziendale]:

- **Relazione** di cui all'art. 186,-bis, comma 5, lett. a), del R.D 16 marzo 1942, n. 267, rilasciata da professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), dello stesso R.D. n. 267/42: i. **in caso di attestazione nativa analogica (cioè formata in origine su supporto cartaceo)**, copia per immagine su supporto informatico dell'originale, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico in concordato**;

ii. **ovvero, in caso di attestazione nativa digitale**, duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale **firmato digitalmente dal professionista**;

- copia per immagine su supporto informatico dell'originale della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC che può essere caricata sul Portale senza sottoscrizione digitale. Si precisa che il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il **codice fiscale dell'operatore economico concorrente** e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento;

- Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione. A tal fine l'operatore economico potrà procedere alternativamente:

- mediante il **pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [**HOME / ENTI E PA / PAGAMENTI / MODALITÀ DI**



PAGAMENTO / F23 / COME VERSARE] ove è presente anche un programma di compilazione per il Modello F23 on line [**HOME / ENTI E PA / PAGAMENTI / MODALITÀ DI PAGAMENTO / F23 / PROGRAMMA DI COMPILAZIONE**]. Nella compilazione del modello F23 attenersi alle relative istruzioni presenti nel documento “*AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23*”, nel sito dell'Agenzia delle Entrate alle sezioni sopra indicate ed alle seguenti indicazioni:

- nel campo 11. *Codice Tributo*: inserire **456T**;
- nel campo 10. *Estremi dell'atto o del Documento*: inserire **anno e CIG della presente gara**;
- nel campo 12. *Descrizione*: lasciare **IMPOSTA DI BOLLO**).

Nel caso si utilizzi il programma on line nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella prima maschera di compilazione proposta “*F23 - Scelta del tipo di pagamento da effettuare*” scegliere il campo *Altri casi*.

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo tramite Mod. F23, il concorrente dovrà caricare nel portale appalti copia scansionata del Mod. F23 quietanzato, con sottoscrizione digitale in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale.

Oppure:

- acquistando contrassegno di Euro 16,00, da apporre ed annullare sulla Domanda di partecipazione (**Mod. Allegato A1**) e producendo il **Mod. Allegato A1 bis** di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo, posto tra i documenti a base di gara.

15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere caricate nella piattaforma sottoscritte, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- (*se l'originale è un documento nativo digitale*) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente **punto 15.1**;
- (*se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo*):



i. copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati nel precedente **punto 15.1** e dal legale rappresentante di ciascun componente del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

ii. copia per immagine su supporto informatico, ai sensi dell'art. 22, co. 2, del CAD, dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ed asseverata secondo le regole del CAD.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **Atto di conferimento** del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (*si veda sopra sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati – corrispondenti a quanto risulta dal mandato collettivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore della mandataria** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati – corrispondenti a quanto risulta dall'atto costitutivo - da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.



Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante/procuratore di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario/capogruppo, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, da rendere con la compilazione del **modello Allegato A4**.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

a) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, *(si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

II. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):



d) contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

e) dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

III. rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

a) **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione e delle quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, (*si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*) con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le quote di partecipazione e le quote di esecuzione dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del C.A.D., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del C.A.D. *(si veda all'inizio del presente punto 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico).*

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza può essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente **punto 15.3.3** non ricomprese nel modello **Allegato A4** possono essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI, SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILES AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILES NON APRIBILI E NON LEGGIBILI, LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una relazione per ciascun Criterio ammesso a valutazione, con riferimento ai Criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art.18**, nelle esclusive modalità indicate dalla Scheda SVO – allegato A8. Dimensione massima 10 pagine A4 compresi gli allegati.

Nel caso in cui dalla lettura dell'offerta tecnica sia possibile risalire all'offerta economica, il concorrente **sarà escluso dalla gara**.

L'offerta tecnica deve essere incondizionata, **a pena di esclusione**.

L'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.



Caricamento dell'offerta tecnica sul Portale appalti:

Le Relazione tecnica dovrà essere separatamente distinta per ogni Criterio.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI, SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILES AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE.

IN CASO DI CARICAMENTO DI FILES NON APRIBILI E NON LEGGIBILI, LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:

- **l'offerta economica in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d'asta (Allegato A7 – Modello di offerta economica)**

- **lista dei servizi (Allegato 4 del Capitolato Speciale) compilata in ogni sua parte.**

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la seguente operazione: $Ra = (Pg - Pa) / Pg$ dove “Ra” indica la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico concorrente “a”, “Pg” l'importo complessivo dell'appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso, “Pa” l'importo offerto dall'operatore economico concorrente “a” al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetto a ribasso.

Ai fini della determinazione del prezzo offerto prevale il valore della percentuale di ribasso offerto in lettere.

- le seguenti **dichiarazioni**:

a) la stima dei propri **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, ricompresi nei ribassi offerti. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

b) la stima dei propri **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, ricompresi nei ribassi offerti;

- di impegnarsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva e ai fini della sua efficacia, pena la revoca della stessa, a mettere a disposizione per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, le risorse tecniche, le metodologie e quanto altro forma **oggetto di “Offerta tecnica”**, di cui alle Relazioni inserite nella **Busta “B – offerta tecnica”**, senza che ne derivino, per l'Amministrazione aggiudicatrice, obblighi o richiesta di oneri aggiuntivi oltre al corrispettivo previsto per il presente appalto.



L'offerta economica (comprendente l'**offerta economica in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d'asta e la "Lista dei servizi"**) è sottoscritta **digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta economica (comprendente l'**offerta economica in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d'asta e la "Lista dei servizi"**) dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice come da scheda SVO – allegato A8.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei **Criteri e Subcriteri** di valutazione elencati nella scheda SVO (allegato A8) per ciascun **elemento**; **ciascun elemento descrive una particolare caratteristica che deve essere valutata nell'offerta.**

Questi i coefficienti di giudizio:

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI GIUDIZIO	
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,4
Gravemente insufficiente	0,2
Assenza di proposta	0

Ove il coefficiente più elevato non sia pari ad uno, si procede a riparametrazione dei punteggi così che il coefficiente più elevato sia pari a 1.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA



A ciascuno dei Criteri e Subcriteri la Commissione attribuisce un punteggio collegiale, definito con media dei diversi punteggi assegnati dai singoli Commissari solo ove la Commissione non raggiunga una intesa.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula del ribasso massimo non lineare:

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente. $\alpha = 0,3$

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, tabellari e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = CA_{1,i} \times PA_1 + \dots + CA_{5,i} \times PA_5 + CB_i \times PB + CC_i \times PC + \dots + CH_i \times PH + CI_i \times PI$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

$CA_{1,i}$ = coefficiente criterio di valutazione del concorrente i ;

.....

Riparametrazione: l'offerta tecnica viene riparametrata così che il primo sul piano tecnico ottenga l'intero dei punti tecnici.



19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo in giorno e ora che saranno comunicati, presso la sede CAL, anche in via telematica e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità ai concorrenti almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Commissione giudicatrice o lo stesso RUP, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta pubblica, [attraverso la piattaforma telematica, a chiudere la fase di ricezione delle offerte e ad avviare la fase di apertura delle Buste A contenenti la documentazione amministrativa, verificando la validità delle firme digitali, e valutando la completezza e la regolarità dei documenti presentati, come segue:](#)

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
(eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio o l'eventuale richiesta di informazioni o chiarimenti sulla documentazione presentata;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) trasmettere gli atti al RUP affinché possa essere adottato il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 [tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi



dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", [nonché sul Portale appalti nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione"](#) (raggiungibili agli indirizzi di cui al di cui al **punto 2.1**), la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Stazione appaltante procede all'adozione di un provvedimento di ammissione ed esclusione, pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del Codice.

Sempre nella stessa seduta pubblica di apertura della busta A, ovvero in una seduta pubblica successiva a discrezione della stazione appaltante, la Commissione di gara, sempre attraverso la piattaforma telematica, apre le Buste B contenenti l'Offerta tecnica, alla verifica della validità delle firme digitali nonché della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Quanto sopra anche nell'immediatezza dell'apertura della busta A e prima di aver dato atto degli ammessi/esclusi, cosa che potrà avvenire anche successivamente ove la Commissione si riservi o debba dare luogo al soccorso istruttorio.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e, chiusa la relativa fase sulla piattaforma telematica, procederà, sempre attraverso la piattaforma telematica, ad avviare la fase di apertura delle Buste C contenenti l'Offerta economica nonché alla verifica della validità delle firme digitali e della regolarità e completezza dei documenti presentati e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.



La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio parziale sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di migliororia economica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 97, comma 3, penultimo periodo, del Codice, **il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre** e ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, primo periodo del Codice, ovvero in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, ai sensi dell'art. 97, comma 6,, del Codice, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione Giudicatrice, valuta la

Pag. 51 di 56



congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta, all'esito della verifica, risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede [tramite posta elettronica certificata PEC](#) al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, [sempre tramite posta elettronica certificata PEC](#), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti [con firma digitale](#) da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente

Il RUP, con il supporto della commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **art. 23**.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP, ricevuta la proposta di aggiudicazione da parte della Commissione, può comunque procedere alla verifica delle offerte ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 97 del Codice. In tal caso procede come previsto al paragrafo precedente.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'**art. 22**, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora non vi sia stata, invece, verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice è soggetta alla verifica ed all'approvazione del RUP, ai sensi del comma 5 dell'art. 32 e del comma 1 dell'art. 33 del Codice, entro **60 giorni** dal suo ricevimento.



Il termine è interrotto nel caso il RUP richieda chiarimenti o documenti all'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione.

Nel caso l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e i documenti richiesti, o il loro contenuto non consenta l'approvazione della proposta di aggiudicazione, il RUP esclude l'operatore economico per il quale è stata proposta l'aggiudicazione. Escluso il primo operatore economico in graduatoria, il RUP procede con l'operatore economico che segue in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, in presenza di una sola offerta risultata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

c) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione secondo le modalità sopra descritte, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

L'aggiudicazione dell'appalto non equivale ad accettazione dell'offerta, ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del Codice

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.



In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La **stipulazione del contratto** è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Per procedere a tali verifiche la Stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, ai sensi del comma 3 dell'art. 85 del Codice, di produrre apposita autodichiarazione sui familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula avrà luogo entro **centoventi giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto e, comunque, **prima dell'inizio della prestazione**, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, **pena la decadenza dell'aggiudicazione**, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, di cui all'art. 103, comma 1, del Codice sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice **anche ai fini delle eventuali riduzioni** (nel qual caso, compilare l'apposita parte IV, Sez. D, del DGUE). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice, l'aggiudicatario costituisce – almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori - una polizza assicurativa, meglio descritta all'art. 10 del



Capitolato Speciale, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto e la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo i contenuti e le modalità indicati dallo Schema di Contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, **ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità**, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 550**

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere la consegna dei lavori oggetto del presente appalto in pendenza della stipula del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che l'operatore economico concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna; il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) all'Amministrazione aggiudicatrice e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 giorni.

L'**accesso agli atti di gara** è disciplinato dall'art. 53 del Codice, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Il conferimento di dati, compresi quelli “*giudiziari*”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici;

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dagli operatori economici concorrenti; in difetto, si può determinare l’impossibilità per la Stazione appaltante di dar corso alla valutazione dell’offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento della Stazione appaltante, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegati

- A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;
- **A1-bis Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo;**
- A2 Dichiarazioni integrative;
- A3 Dichiarazione sostitutiva;
- A4 Dichiarazioni ulteriori per soggetti associati;
- A5 Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- A6 Attestazione di Avvalimento;
- A7 Modello di Offerta economica;
- A8 Scheda SVO.

